

DICHIARAZIONI

Le novità del quadro RW 2017

di **Nicola Fasano**

Con l'approssimarsi della stagione dichiarativa torna in auge il tema del monitoraggio fiscale e della compilazione del **quadro RW del modello Redditi 2017**.

La novità di maggior rilievo riguarda il **possibile esonero dal monitoraggio fiscale per gli immobili situati all'estero che non abbiano subito variazioni** (acquisto, vendita, costituzione di diritti reali ecc.) rispetto al periodo di imposta 2015, ai sensi dell'[articolo 7-quater, comma 23, del D.L. 193/2016](#) che ha integrato l'[articolo 4, comma 3, D.L. 167/1990](#) prevedendo testualmente che *“gli obblighi d'indicazione nella dichiarazione dei redditi non sussistono per gli immobili situati all'estero per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d'imposta, fatti salvi i versamenti relativi all'imposta sul valore degli immobili situati all'estero”*.

Nonostante l'infelice formulazione normativa (richiamata anche nelle istruzioni al modulo RW di quest'anno), tuttavia, **non si può dire che**, pur in presenza di immobili “statici” rispetto all'anno precedente, **vi sia un esonero dalla compilazione del quadro RW**, in quanto, come noto, tale modulo è destinato anche a liquidare **le patrimoniali (Ivie e Ivafe) dovute sugli asset esteri**. In altre parole, **è necessaria comunque la compilazione dell'RW** per provvedere ai versamenti dell'Ivie, fermo restando che se ciò non dovesse avvenire le uniche conseguenze per il contribuente riguarderebbero il versante Ivie **e non le sanzioni sul monitoraggio fiscale**.

Dal punto di vista prettamente compilativo, inoltre, è stata **aggiornata la compilazione della colonna 18**, fino allo scorso anno deputata ad essere “flaggata” solo per segnalare **l'infruttuosità degli investimenti finanziari monitorati**.

Nell'RW 2017, invece, la casella va compilata con **appositi codici a seconda dei quadri reddituali utilizzati** per la dichiarazione dei redditi eventualmente connessi con l'asset estero oggetto di indicazione in RW.

In particolare, nella predetta **colonna 18**, deve essere indicato il codice:

“1” per segnalare la compilazione del **quadro RL** (per esempio al fine di indicare **dividendi** derivanti da partecipazioni qualificate o i canoni di locazione di un immobile);

“2” per segnalare la compilazione del **quadro RM** (per esempio al fine di indicare **interessi** derivanti da obbligazioni o conti correnti o dividendi da partecipazioni non qualificate);

“3” per segnalare la compilazione del **quadro RT** (per esempio al fine di dichiarare i **capital**

gain derivanti dalla cessione di azioni);

“4” per segnalare la **compilazione contemporanea** di due o tre quadri tra RL, RM e RT (per esempio in caso di monitoraggio “accorpato” dei dossier titoli);

“5” nel caso in cui i redditi relativi ai prodotti finanziari verranno percepiti in un successivo periodo d'imposta ovvero se i citati prodotti finanziari **sono infruttiferi**.

È stato inoltre **istituito il codice 20** per contraddistinguere, in colonna 3, il **dossier titoli estero** che si voglia indicare **unitariamente** come da indicazioni contenute nella [circolare AdE 12/E/2016](#).

Altro aspetto di interesse, inoltre, è quello legato **all'elenco dei paesi collaborativi** che, in quanto tali, **evitano di applicare l'approccio “look through”** (per effetto del quale si deve riportare in RW non il valore nominale della partecipazione ma quello dei beni sottostanti) da parte dei **titolari effettivi** di società ubicate in tali paesi.

È fuor di dubbio che per l'RW 2017, al fine di individuare i paesi collaborativi si possa fare riferimento alla **white list “allargata” dal D.M. 9 agosto 2016** che ha incluso nei paesi collaborativi elencati nel D.M. 4 settembre 1996 stati come **la Svizzera o le Bermuda** che hanno recentemente stipulato con l'Italia accordi per lo scambio di informazioni. In proposito, peraltro, diversi commentatori hanno ritenuto **applicabile la lista aggiornata già dalla dichiarazione dello scorso anno** in quanto le modifiche sono entrate in vigore prima del 30 settembre 2016, termine di invio della dichiarazione e dunque dell'assolvimento dell'obbligo di monitoraggio.

Da ultimo, va segnalato che coloro i quali **abbiano attivato la procedura di voluntary bis**, o si accingono a farlo, potranno scegliere di avvalersi della facoltà prevista dall'[articolo 7 del D.L. 193/2016](#) secondo cui il contribuente può liquidare, in relazione agli *asset* oggetto di VD, gli **importi dovuti per l'anno 2016** (e per la quota parte di 2017) indicando i relativi **dati nella relazione di accompagnamento** all'istanza di VD e versando quanto dovuto entro il 30 settembre 2017, avvalendosi delle riduzioni sanzionatorie previste per il **ravvedimento operoso, senza obbligo di compilazione del quadro RW**.

